

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2016
733/2016/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI 2009-2015

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la Parte II, del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”(RTDG 2009-2012), come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II, del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 393/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 393/2016/R/GAS);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità 30 gennaio 2015, n. 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che:
 - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
 - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- sono state presentate, entro la data del 15 settembre 2016, richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2016, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
380	EROGASMET S.p.a.
412	VENETA GAS S.p.a.
791	TOSCANA ENERGIA S.p.a.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
820	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.p.a.
860	LD RETI S.r.l.
869	SERENISSIMA GAS S.p.a.
926	ACEGASAPSAMGA S.p.a.
1247	UNARETI S.p.a.
1250	COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS S.p.a.
1261	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.p.a.
2167	LODIGIANA INFRASTRUTTURE S.r.l.
3045	IRETI S.p.a.
14815	PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. UNIPERSONALE
22668	2I RETE GAS S.p.a.
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.a.

- sono state presentate, entro il 15 settembre 2016, istanze di rettifica di dati fisici di cui all'articolo 4, comma 4, della RTDG dalla società 820-SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.p.a., con riferimento alla località 5403-CALVELLO e all'anno 2012, e dalla società 860-LD RETI S.r.l., con riferimento alla località 3921-VOLONGO e all'anno 2014;
- sono state presentate, entro la data del 15 settembre 2016, istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, riferite a località servite dalle imprese distributtrici di seguito elencate:

TABELLA B

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
63	MOLISE GESTIONI S.r.l.
495	RETE MORENICA S.r.l.
615	ASCOLI RETI GAS S.r.l.
1036	SAN DONNINO MULTISERVIZI S.r.l.
1112	AS RETIGAS S.r.l.
3045	IRETI S.p.a.
14815	PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS S.r.l. UNIPERSONALE
21791	EDMA RETI GAS S.r.l.
24121	BLU RETI GAS S.r.l.
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.a.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla società 993-SADORI RETI S.r.l., per la quale con deliberazione 393/2016/R/GAS sono state rideterminate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2015, sono emersi alcuni errori materiali nelle determinazioni tariffarie per la località 10176-MONDOLFO per il medesimo anno, a causa di un errore prodottosi nella procedura di calcolo nel trattare alcune fattispecie in caso di separazione di località.

RITENUTO CHE:

- in relazione alle rettifiche presentate nel mese di settembre 2016:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, sia opportuno accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2009 al 2015, le richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2016 presentate dalle imprese distributrici di cui alla seguente Tabella C, che comportano vantaggi per i clienti finali:

TABELLA C

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
380	EROGASMET S.p.a.
791	TOSCANA ENERGIA S.p.a.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
820	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.p.a.
860	LD RETI S.r.l.
869	SERENISSIMA GAS S.p.a.
926	ACEGASAPSAMGA S.p.a.
1247	UNARETI S.p.a.
4224	FAVELLATO RETI S.r.l.
14815	PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS S.r.l. UNIPERSONALE
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.a.

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, secondo cui le richieste di rettifica di dati fisici sono accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore, sia opportuno accettare ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2009 al 2015 le richieste di rettifica di dati fisici presentate dalla società 820-SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.p.a., con riferimento alla località 5403-CALVELLO per l'anno 2012, con decorrenza dalle tariffe dell'anno 2014;

- sia necessario procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2009 al 2015 in relazione alle rettifiche di cui ai precedenti punti;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, sia opportuno prevedere che le richieste di rettifica e integrazione di dati fisici presentate dalla società 860-LD RETI S.r.l., con riferimento alla località 3921-VOLONGO per l'anno 2014, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016, entro il termine del 28 febbraio 2017, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, sia opportuno prevedere che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali, ricomprese nell'elenco di cui alla *Tabella A*, presentate a correzione di dati tariffari relativi all'anno 2014 per le imprese distributrici di seguito elencate nella *Tabella D*, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016, entro il termine del 28 febbraio 2017, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015:

TABELLA D

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
380	EROGASMET S.p.a.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
820	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.p.a.
1250	COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS S.p.a.
1261	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.p.a.
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.a.

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, sia opportuno prevedere che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni precedenti all'anno 2014, di cui alla *Tabella A*, per le imprese distributrici di seguito elencate nella *Tabella E*, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, entro il termine del 28 febbraio 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG:

TABELLA E

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
380	EROGASMET S.p.a..
412	VENETA GAS S.p.a.
791	TOSCANA ENERGIA S.p.a.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
860	LD RETI S.r.l.
869	SERENISSIMA GAS S.p.a.
926	ACEGASAPSAMGA S.p.a.
1250	COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS S.p.a.
2167	LODIGIANA INFRASTRUTTURE S.r.l.
3045	IRETI S.p.a..
22668	2I RETE GAS S.P.A.

- sia opportuno prevedere che le istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla *Tabella B* della presente deliberazione siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017 e che le decorrenze delle rettifiche siano fissate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2015 per la società 993-SADORI RETI S.R.L., con riferimento alla località 10176-MONDOLFO, correggendo l'errore materiale riscontrato.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella rideterminazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015

1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale:

- per l'anno 2009 come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2010 come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2011 come riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2012 come riportati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2013 come riportati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2014 come riportati nella Tabella 6a e nella Tabella 6b allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
- per l'anno 2015 come riportati nella Tabella 7a e nella Tabella 7b allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 8 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per la società 993-SADORI RETI S.R.L., per l'anno 2015

3.1 Sono rideterminati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2015, precedentemente approvati con deliberazione 393/2016/R/GAS, come riportati nella Tabella 9 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 4
Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni